



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

# Piano Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento 2023

Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023

# PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

## Aggiornamento 2023

Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023

### PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Avv. Giuseppe Busia

### COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Laura Valli  
Consuelo del Balzo  
Paolo Giacomazzo  
Luca Forteleoni

### SEGRETARIO GENERALE

Ing. Filippo Romano

Il Piano Nazionale Anticorruzione è pubblicato nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed è raggiungibile inquadrando questo QR Code



[www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

## Sommario

I CONTRATTI PUBBLICI E IL NUOVO CODICE .....	9
1. PREMESSA .....	12
2. QUADRO NORMATIVO DOPO IL 1° LUGLIO 2023.....	14
3. PROFILI DI PREVENZIONE E NUOVO CODICE .....	16
4. ESEMPLIFICAZIONE DI RISCHI CORRUTTIVI E DI MISURE DI CONTENIMENTO ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO.....	17
5. LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 36/2023 .....	29
5.1 Quale regime di trasparenza applicare? .....	30

## Elenco delle tabelle

Tabella 1	Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione	pag. 19
Tabella 2	Tipologie misure	pag. 29
Tabella 3	La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime	pag. 32

## Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni più utilizzati.

ACRONIMO	DESCRIZIONE
ANAC	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
del.	Delibera
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica
LLGG	Linee guida
Modello 231	Modello organizzativo previsto dal d.lgs.231/2001
Ndv	Nucleo di valutazione
OdV	Organismo di vigilanza
OIV	Organismo indipendente di valutazione
PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PNRR	Piano nazionale di ripresa e resilienza
PTPCT	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPD	Responsabile dei dati
UPD	Ufficio procedimenti disciplinari
BDNCP	Banca dati nazionale dei contratti pubblici

## Elenco delle principali leggi menzionate.

LEGGE PER ESTESO	ABBREVIAZIONE
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)	l. n. 190/2012
Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)	l. n. 400/1988
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)	l. n. 241/1990
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)	d.lgs. n. 58/1998
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)	d.lgs. n. 267/2000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001))	l. n. 388/2000
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)	d.lgs. n. 165/2001
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)	d.lgs. n. 231/2001
Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale)	d.lgs. n. 190/2002
Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)	d.P.R. n. 313/2002
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.	d.lgs. n. 196/2003
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" e poi disciplinato dall'abrogato d.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)	d.l. n. 35/2005
Legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004)	l. n. 62/2005
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione)	d.lgs. n. 231/2007
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)	d.l. n. 185/2008

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)	I. n. 136/2010
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)	d.l. n. 159/2011
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)	d.l. n. 179/2012
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)	d.lgs. n. 235/2012
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)	d.lgs. n. 33/2013
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012)	d.lgs. n. 39/2013
Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)	d.P.R. n. 62/2013
Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate)	d.l. n. 136/2013
Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione)	Direttiva 23/2014/UE
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE)	Direttiva 24/2014/UE
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE)	Direttiva 25/2014/UE
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)	d.l. n. 90/2014
Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche)	I. n. 124/2015

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) (legge di stabilità 2016).	I. n. 208/2015
Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)	I. n. 11/2016
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)	d.lgs. n. 50/2016
Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	Regolamento UE/2016/679
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".	d.lgs. n. 97/2016
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP))	d.lgs. n. 175/2016
Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto "Sbloccacantieri") (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55)	d.l. n. 39/2019
Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Decreto semplificazioni" "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;	d.l. n. 76/2020
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza)	Regolamento UE/2021/241
Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021, n. 108))	d.l. n. 77/2021
Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113)	d.l. n. 80/2021
L. 6 agosto 2021 n. 113 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia)	I. n. 113/2021
DPCM 12 agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)	DPCM n. 148/2021



DPCM 15 settembre 2021 (che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

DPCM 15.9.2021

Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose)

d.l. n. 152/2021

Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020)

l. 238/2021

Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose)

l. n. 233/2021

decreto del MEF e del MISE dell'11 marzo 2022 n. 55 (con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust")

Decreto n. 55/2022

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".

d.P.R. n. 81/2022

Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione".

D.M. n. 132/2022

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito in L. 41/2023.

d.l. n. 13/2023

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

d.lgs. n. 36/2023

Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.

d.l. n. 51/2023

Decreto-legge n. 1° giugno 2023 n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" convertito con L. 31 luglio 2023, n. 100.

d.l. n. 61/2023

Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"

d.l. n. 69/2023

DPCM del 20 giugno 2023 "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti"

DPCM 20 giugno 2023

VISTO l'art. 1, commi 2 e 2-bis della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* che prevedono rispettivamente l'adozione del PNA da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione e che il PNA ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”*;

VISTO l'art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 *«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»* che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*;

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2021 il Piano di attività e di organizzazione (PIAO) in cui elaborare anche la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO il d.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81, adottato in attuazione dell'art. 6, co. 5 del decreto-legge n. 80/2021 per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il D.M. del 30 giugno 2022, n. 132, adottato in attuazione dell'art. 6 co. 6 del decreto-legge n. 80/2021 sul Piano tipo;

VISTO il [PNA 2022 adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023](#);

VISTO il d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA la [delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”*;

VISTA la [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (FVOE) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale e il relativo allegato;

VISTA la [delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023](#), Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante *«Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»* e il relativo allegato,

VISTA la [delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023](#) e ss.mm.ii., Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”* e il relativo allegato;

VISTA la [delibera n. 309 del 27 giugno 2023](#) recante il Bando tipo n.1 - 2023 avente ad oggetto *“Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Autorità dell'8 novembre 2023 con cui è stata approvata la bozza preliminare dell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 e disposta la consultazione pubblica fino al 30 novembre 2023;

VALUTATE le osservazioni e i contributi pervenuti durante la consultazione;

#### IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

Approva in via definitiva l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC e l'invio della comunicazione alla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 dicembre 2023  
Il Segretario Valentina Angelucci

## 1. Premessa

L'Autorità ha deciso di dedicare quest'anno l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici.

Com'è noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con questo Aggiornamento, si intendono fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Anche le indicazioni contenute nel presente Aggiornamento sono quindi orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261<sup>1</sup> e 264<sup>2</sup> del 2023).

Alla luce di quanto sopra, si precisa che rispetto al PNA 2022:

- ❖ resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento.

Nella Parte speciale:

- ❖ Il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è sostituito dal § 1 del presente Aggiornamento. Sono superate anche le *check list* contenute nell'allegato 8 al PNA 2022;
- ❖ il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;
- ❖ il capitolo sulla trasparenza rimane valido fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel § 5.1. del

---

<sup>1</sup> Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”*.

<sup>2</sup> Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

presente Aggiornamento. Rimane fermo il § 3 del PNA 2022 su “*La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR*” regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS;

- ❖ rimane, infine, fermo il capitolo sui Commissari straordinari.

Quanto agli allegati, si conferma la vigenza dei seguenti:

- [All. 1 Parte generale \*check-list\* PTPCT e PIAO](#)
- [All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO PTPCT](#)
- [All. 3 Parte generale RPCT e struttura supporto](#)
- [All. 4 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti](#)
- [All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti \(fino al 31.12.2023\)](#)
- [All. 10 Parte Speciale Commissari straordinari](#)
- [All. 11 Parte Speciale Analisi dei dati piattaforma PTPCT](#)

Non sono più in vigore i seguenti allegati:

- All. n° 5 Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici
- All. n° 6 Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici
- All. n° 7 Contenuti del Bando tipo 1/2021
- All. n° 8 *Check-list* appalti.

## 2. Quadro normativo dopo il 1° luglio 2023

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche "nuovo Codice") e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche "vecchio Codice" o "Codice previgente"), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo e che ha ispirato anche il presente Aggiornamento, attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 recante *"Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"*.

Proprio il d.l. 77/2021 è stato peraltro oggetto di successive modifiche. La prima con il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13<sup>3</sup>, richiamato anche dall'art. 225 del nuovo Codice, che ha modificato numerosi provvedimenti normativi, tra cui anche il d.l. n. 76/2020, prorogando, in alcuni casi al 31 dicembre 2023, in altri casi al 31 dicembre 2026, alcune misure di semplificazione per gli interventi PNRR/PNC.

La seconda, con il decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51<sup>4</sup>, che ha modificato l'art. 108 del nuovo Codice con riferimento al criterio della parità di genere.

La terza con il decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023<sup>5</sup> che, tra l'altro, ha disposto una sospensione temporanea dei termini dei procedimenti e anticipato al 2 giugno 2023 la data di applicazione dell'art. 140, d.lgs. 36/2023 per gli appalti di somma urgenza resi necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Da ultimo con il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 è stato modificato l'art. 48 del d.l. 77/2021 prevedendo che trova applicazione [l'articolo 226](#), comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla luce delle disposizioni vigenti, è possibile constatare che il settore della contrattualistica pubblica è governato da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente d.lgs. 50/2016 ovvero di procedure avviate in vigenza del nuovo Codice.

L'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;

---

<sup>3</sup> D.L. 13/2023 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito in L. 41/2023.

<sup>4</sup> D.L. 51/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modifiche dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

<sup>5</sup> D.L. 61/2023 recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con legge 31 luglio 2023, n. 100.

- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tutte le suddette procedure di affidamento, si precisa fin da ora che l'Autorità fornisce al § 5 *La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023* puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare, in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31.12.2023.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal d.lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.

Come sottolineato anche dalla *Relazione agli articoli e agli allegati* al Codice, la digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole<sup>6</sup> e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, quindi, pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di *maladministration* mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Tuttavia, l'aspetto particolarmente rilevante del nuovo Codice è rappresentato dall'inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato. Il nuovo Codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi, ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Sempre come precisato dalla *Relazione agli articoli e agli allegati* al Codice, attraverso la codificazione dei suddetti principi, il nuovo Codice mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica)<sup>7</sup>.

Il presente Aggiornamento va quindi letto ed interpretato anche alla luce di tali principi.

Tenuto conto del quadro normativo descritto si forniscono le seguenti precisazioni circa l'applicabilità delle indicazioni in materia di contratti pubblici contenute nella Parte Speciale del PNA 2022 e nel presente Aggiornamento 2023:

1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;

---

<sup>6</sup> Cfr. III - Relazione agli articoli e agli allegati, pag. 37 e ss consultabile al seguente link: [https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0019\\_F001.pdf&leg=XIX](https://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0019_F001.pdf&leg=XIX).

<sup>7</sup> Cfr. pag. 11 della Relazione agli articoli e agli allegati.

2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);
3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal d.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo Codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica il presente Aggiornamento 2023;
4. si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.

### 3. Profili di prevenzione e nuovo Codice

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento come sinteticamente sopra delineato, i contenuti di cui alla presente Parte ripropongono, sostituendole integralmente, le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, tuttavia con gli opportuni adattamenti, modifiche e aggiornamenti normativi, ed eliminazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio 2023.

Va da sé che gli eventi rischiosi e le connesse misure riportate nella tabella 1) con riferimento alle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici sono validi anche per le analoghe disposizioni ancora vigenti per gli interventi PNRR/PNC.

Nel presente Aggiornamento sono altresì confermate, con opportuni aggiornamenti, le criticità individuate nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto e di seguito riportate, con taluni aggiornamenti, in via esemplificativa.

#### *Nella fase di affidamento*

- ✓ possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- ✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti;
- ✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti;
- ✓ può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del Codice, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti";
- ✓ per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato"<sup>8</sup>, consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria, si potrebbero avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell'impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione;
- ✓ è possibile il rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto;

---

<sup>8</sup> Art. 44, d.lgs. n. 36/2023, art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021.



- ✓ si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a “cascata”, come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.

#### In fase di esecuzione

- ✓ si potrebbero osservare comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- ✓ è possibile il rischio connesso all’omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l’impresa esecutrice.

#### 4. Esempificazione di rischi corruttivi e di misure di contenimento alla luce del nuovo quadro normativo

È importante presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti sia in deroga sia ordinari, in quanto, appunto, questi ultimi godono in via permanente di procedure in precedenza introdotte in via “straordinaria” per far fronte all’emergenza Covid 19, prima, e alla tempestiva realizzazione del PNRR, dopo.

L’aggiornamento effettuato nei termini anzidetti muove, in effetti, dalla constatazione che la definitiva immissione nel sistema di diverse norme precedentemente derogatorie di particolare impatto/rischio, oltre alla conferma delle disposizioni speciali per il PNRR/PNC, comporta la riproposizione sostanziale della casistica degli eventi rischiosi enucleati nel PNA 2022 e delle connesse misure di prevenzione, proprio in quanto criticità potenzialmente presenti all’attualità in via strutturale nel sistema dei contratti pubblici. In virtù di tali circostanze, le corrispondenti indicazioni concernenti gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione sono state spostate dalla sezione normativa PNRR a quella del nuovo Codice. Nella tabella 1) sono quindi identificate, per i principali istituti incisi dalle norme, possibili criticità e misure per mitigarle che le amministrazioni potranno considerare nell’elaborazione dei propri PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Tali misure hanno carattere esemplificativo e potranno quindi essere adattate alle realtà organizzative delle amministrazioni, potendo queste ultime anche prevederne di ulteriori.

Per molte delle misure proposte si è mantenuta la scelta di non fornire una specifica indicazione sul soggetto tenuto alla effettiva adozione delle stesse, lasciando al RPCT il compito di individuare nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO il soggetto/la struttura competente all’attuazione della misura, tenendo conto delle peculiarità e dell’assetto organizzativo dell’amministrazione di appartenenza.

Più in dettaglio, i contenuti della tabella 1) si riferiscono, in parte, a precedenti disposizioni confermate nel d.lgs. 36/2023 e, in parte, a ulteriori primissimi elementi di rischio ipotizzabili in relazione alla nuova disciplina e che l’Autorità si riserva di aggiornare all’esito di un adeguato periodo di monitoraggio sulla concreta applicazione delle nuove norme.

*Riferimenti normativi: d.lgs. n. 50/2016; d.l. n. 32/2019; d.l. n. 76/2020; d.l. n. 77/2021; d.l. 13/2023; d.lgs. 36/2023; d.l. 51/2023; d.l. 61/2023, [delibera ANAC n. 309/2023](#) - Aggiornamento Bando tipo n. 1 - 2023.*

**Tabella 1 - Esempificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione**

Nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023)		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 50, d.lgs. 36/2023</p> <p>Appalti sotto soglia comunitaria</p> <p>In particolare fattispecie di cui al comma 1:</p> <p>per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</li> <li>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;</li> <li>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.</li> </ol> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>

	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.</p> <p>Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i> del PNA 2022).</p>
	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.
<p>Per gli appalti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;</li> <li>- di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</li> </ul> <p>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</li> <li>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati;</li> <li>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</li> <li>4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</li> </ol>

<p>Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>Verifica da parte della struttura di <i>auditing</i> o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p>Art. 76 Codice Appalti sopra soglia</p> <p>Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);</li> <li>- dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);</li> </ul>	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>
<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare:</p> <p>per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63,</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <p>1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure</p>

<p>comma 2, e i criteri stabilità dall'All. II.4.</p>		<p>negoziare. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i>) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023</p> <p>Appalto integrato</p> <p>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p>	<p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di <i>auditing</i> preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i></p>

	<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;</li> <li>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</li> <li>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</li> </ol>
<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>Disciplina del subappalto</p> <p>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti</p>

	<p>eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di <i>auditing</i> individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del PNA 2022)</p>

Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Possibili Misure
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto</p>



		dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.  Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di <i>auditing</i> ) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma.  Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.
	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.  Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di <i>auditing</i> individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.
	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.



<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021</p> <p>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>		<p>Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>
	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (struttura di <i>auditing</i> individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
	<p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p>	<p>Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.</p> <p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1. del PNA 2022).</p>

	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.  Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.
<p>Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione</p> <p>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.</p> <p>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di <i>auditing</i> .
	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori " <i>non a regola d'arte</i> ", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.  Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.
<p>Art. 53, d.l. n. 77/2021</p> <p>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura</p>	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.
	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE
	Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi

<p>negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia <i>cloud</i>, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p>	<p>informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <p>1) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP + ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi;</p> <p>2) analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5;</p> <p>3) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p>
	<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di <i>auditing</i> appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la SA. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A.</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.</p>

Nella tabella 2) sono indicate sinteticamente le tipologie di misure che possono essere adottate.

Tabella 2) - Tipologie misure

Tipologie misure
<b>misure di trasparenza</b> (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)
<b>misure di controllo</b> (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
<b>misure di semplificazione</b> (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)
<b>misure di regolazione</b> (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)
<b>misure di organizzazione</b> (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale)
Utilizzo di <b>check list</b> per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono <i>in primis</i> un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)
<b>Stipula di patti di integrità</b> e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto

## 5. La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” con il seguente:  
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.  
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*”. La delibera - come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante “*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1)*”. La delibera - come riporta il titolo - individua gli

atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

## 5.1 Quale regime di trasparenza applicare?

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

- a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.
- b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.
- c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024.

### a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022.

Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

### b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con [Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023](#), d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

### c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell'Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

**Tabella 3) La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime**

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con <a href="#">Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023</a> .
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

Vale precisare che nel PNA 2022 ANAC aveva già affrontato il tema della trasparenza in materia di contratti pubblici del PNRR. A tal proposito, alla luce di quanto già sopra indicato, resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo "ReGiS" descritta nella parte Speciale del PNA 2022<sup>9</sup>, come aggiornata dalle Linee guida<sup>10</sup> e Circolari<sup>11</sup> successivamente adottate dal MEF.

*Riferimenti normativi: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 50/2016; allegato 9) al PNA 2022; d.lgs. n. 36/2023; deliberazioni ANAC n.ri 261 e 264 del 20 giugno 2023.*

<sup>9</sup> Parte Speciale del PNA 2022 *Trasparenza in materia di contratti pubblici*, § 3 *La Trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR*.

<sup>10</sup> Cfr. Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR del 14.06.2022

<sup>11</sup> Cfr. Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR recanti Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori.

Cfr. Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT".

Cfr. Circolare 27 del 15 settembre 2023 recante "l'Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori" adottate con Circolare della RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e ss.mm.ii "Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007".



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

# **Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023**




# PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

## Aggiornamento 2023

Approvato dal Consiglio con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023

### Relazione illustrativa



PREMESSA.....	4
1. LE RAGIONI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ.....	4
2. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022 .....	5
3. PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022 .....	5
4. CONSULTAZIONE.....	5
5. SINTESI DELLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI E RELATIVE OPZIONI SCELTE RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO 2023 AL PNA 2022.....	5
5.1. Premessa .....	5
5.2. Quadro normativo dopo il 1° luglio 2023 .....	6
5.4 Esemplificazione di rischi corruttivi e di misure di contenimento alla luce del nuovo quadro normativo .....	8
5.5 Quale regime di trasparenza applicare.....	10

## Premessa

In applicazione del Regolamento «*per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, il presente documento descrive il contesto normativo, le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all'adozione dell'Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, dando conto delle ragioni delle scelte operate dall'Autorità, con riferimento, in particolare, alle osservazioni più significative formulate in sede di consultazione.

### 1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

L'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 risponde all'esigenza di supportare le amministrazioni e gli enti al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi rilevabili in tale settore dell'agire pubblico.

Come noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come già indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con il presente Aggiornamento, si intendono fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo codice.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261<sup>1</sup> e 264<sup>2</sup> del 2023).

---

<sup>1</sup> Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”*.

<sup>2</sup> Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

## 2. Procedimento di predisposizione dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022

Il Testo dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 è stato frutto di una intensa e proficua collaborazione nel corso del 2023 tra i diversi Uffici dell'Autorità competenti nelle materie trattate.

In particolare, hanno partecipato, sia nella fase di elaborazione del documento che in quella successiva alla consultazione, per la valutazione delle osservazioni ricevute e per la definizione del testo finale oltre ad URAC - Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza i seguenti uffici: UOS - Unità Operativa Speciale; UOSA - Ufficio Osservatorio, Studi e Analisi Banche Dati; USCP - Ufficio servizi IT per i contratti pubblici e URCP - Ufficio regolazione contratti pubblici.

## 3. Procedimento di approvazione dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022

Il testo finale dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 è stato approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023.

## 4. Consultazione

L'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, adottato in via preliminare dal Consiglio nell'adunanza dell'8 novembre 2023, è stato posto in consultazione pubblica aperta dal 10 novembre al 30 novembre 2023, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione.

All'esito della consultazione pubblica hanno presentato osservazioni complessivamente 21 soggetti, come di seguito indicati: n. 6 dipendenti pubblici; n. 2 dipendenti di società/imprese; n. 8 RPCT (di cui n. 4 Segretari comunali); n. 1 Responsabile dello staff di supporto al RPCT; n. 1 Organismo indipendente di valutazione (OIV); n. 1 Presidente di un'associazione di categoria; il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR); Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale - organo tecnico della Conferenza delle Regioni. Di questi soggetti, n. 2 hanno negato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima delle osservazioni da essi formulate sul sito dell'ANAC.

Di seguito sono riportate le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e viene fornita in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni trasmesse, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento che disciplina l'AIR e la VIR sopra richiamato. Per ogni osservazione/gruppo di osservazioni formulate, è stata indicata l'opzione scelta. Sono, altresì, indicate le conseguenti modifiche al testo dell'Aggiornamento 2013 al PNA 2022 posto in consultazione.

Per la stesura del testo finale si è tenuto conto anche degli esiti dei confronti fra gli Uffici dell'Autorità.

Si precisa che non sono state considerate in questa sede le osservazioni non pertinenti, eccedenti o esorbitanti rispetto ai contenuti del sopra citato Regolamento.

## 5. Sintesi delle principali osservazioni e relative opzioni scelte

### 5.1. Premessa

**5.1.1.** L'osservazione riguarda il paragrafo 1 *Premessa* nel quale si legge *"il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;"*. L'approfondimento *"Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici"* inserito nel PNA 2022 non è vigente per sua stessa previsione; difatti al paragrafo 1 dello stesso, è inserita la seguente disposizione *"Le indicazioni contenute nel presente approfondimento di parte speciale dedicato al tema del "Conflitto di interessi" trovano applicazione fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti*

*pubblici, salvo diverse previsioni specifiche che saranno dettate dal Legislatore". Nel caso in cui si ritenga che ANAC abbia poteri di indirizzo relativamente all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 (cosa che non pare visto che al comma 4 si legge "Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse...") deve senz'altro inserire un paragrafo ex novo nell'aggiornamento del PNA 2022 e non richiamare genericamente alcuni contenuti del vecchio approfondimento che, peraltro, era strutturato su 10 fra paragrafi e sottoparagrafi (dipendente pubblico).*

**Opzione scelta**

➤ **Non accolta**

Ad oggi l'Autorità non può che confermare quanto detto nel PNA 2022 circa la gestione del conflitto di interessi. L'Autorità si riserva di valutare un'eventuale futura revisione degli indirizzi ANAC, atteso che l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 riguarda prevalentemente questioni relative a adattamenti di rischi e misure che interessano gli affidamenti e la trasparenza.

## 5.2. Quadro normativo dopo il 1° luglio 2023

**5.2.1.** Con riferimento alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023 ed all'art. 28 del D.lgs. 36/2023 non avendo trovato la modalità di pubblicazione del "resoconto della gestione finanziaria" si chiede di meglio specificare questo aspetto. In particolare si chiede di chiarire se i "*resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*", che non sono compresi nell'elenco dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC n. 264/2023 benché specificamente richiamati dal secondo cpv. dell'art 28 co. 2 d.lgs. 36/2023, siano da pubblicare nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale oppure debbano essere comunicati alla BDNCP che ne assicura la pubblicazione. (RPCT ASTRAL, RPCT Regione autonoma della Sardegna).

**Opzione scelta**

➤ **Non accolta**

Sebbene l'art. 28 secondo periodo del d.lgs. 36/2023 disponga la pubblicazione in AT - tra l'altro - dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, trattandosi di dati che sono comunque acquisiti in BDNCP e in una prospettiva di semplificazione e alleggerimento delle amministrazioni, la pubblicazione si ritiene assolta con la comunicazione alla BDNCP tramite PCP. Le SA e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice (delibera n. 261/2023).

**5.2.2.** Risulta molto complessa la gestione degli obblighi di trasparenza del ciclo di vita dei contratti. Sembra eccessivo prevedere 4 diverse fattispecie di obblighi di pubblicazione. Criticità nella assenza di indicazioni chiare sul funzionamento della interoperabilità delle piattaforme digitali con la BDNCP (SG/RPCT Comune di Prato).

**Opzione scelta**

➤ **Non accolta**

Non è chiaro a che cosa ci si riferisca quando si indicano 4 fattispecie di obblighi di pubblicazione. In ogni caso le indicazioni sul periodo transitorio sono state riviste e semplificate.

**5.2.3.** Si suggerisce un focus sulla tematica degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. n.36/2023, anche per le novità (formali o sostanziali) che sono state apportate. Ciò in quanto, in difetto di misure preventive, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche potrebbe generare fenomeni di cattiva amministrazione per l'influenza che la prevista percezione di dette significative somme ha sull'operato dei funzionari (Dirigente responsabile Risorse Umane dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna).

**Opzione scelta**

➤ **Non accolta**

La materia degli incentivi alle funzioni tecniche è certamente rilevante. L'Autorità si riserva di valutarla nell'ambito dei prossimi PNA, atteso che con l'attuale Aggiornamento si sono intese effettuare solo limitate e puntuali revisioni al PNA 2022.

**5.2.4.** Visto il documento posto in consultazione e constatato che nel medesimo si afferma che agli appalti PNRR trovano tuttora applicazione, oltre alle disposizioni del d.l. 76/2020 e del d.l. 77/2021 anche le nuove disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), si segnala la diversa posizione assunta da:

- Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5716/2023, che afferma che agli appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc si applicano, come chiarito nel comma 8 dell'articolo 225 del nuovo codice, **le disposizioni contenute nel codice del 2016 e non quelle del nuovo codice.**

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) **con il recente parere n. 2153/2023.** Con il riscontro, l'ufficio di supporto esclude che vi siano norme del nuovo Codice applicabili alla procedura Pnrr/Pnc pur bandite dal 1 luglio 2023. Più nel dettaglio, nel parere si legge che «sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del Mit del 12.07.2023, si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di Pnrr-Pnc di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”». La questione assume una certa rilevanza, basti pensare, a mero titolo esemplificativo, al tema degli incentivi per funzioni tecniche. Se per il Pnrr si applica il pregresso codice, necessariamente occorrerà - per gli incentivi per funzioni tecniche -, riferirsi sempre all'articolo 113 che risulta estremamente più limitato rispetto all'attuale testo dell'articolo 45 del nuovo codice (SG comune di Sulmona).

#### Opzione scelta

##### ➤ Non accolta

Attualmente questa è la posizione che l'Autorità ha espresso anche in altre sedi.

**5.2.5.** Un soggetto (che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dei propri dati personali) osserva che il nuovo quadro normativo appare purtroppo frastagliato, essendo prevista la piena efficacia al 1° Gennaio 2024 in particolare di quello che sarà il "nuovo sistema SIMOG", o meglio BDNCP accessibile solo attraverso piattaforme e-procurement certificate, sia messe a disposizione da centrali di committenza istituzionali, che da parte delle singole SA in corso di qualificazione, con tempistiche di ottenimento della medesima non uniformi tra gli enti o imprese pubbliche interessate. Altresì le disposizioni derogatorie previste in caso di affidamento ante 1° Luglio dei previgenti livelli di progettazione, oltre che riguardo agli affidamenti spesi in tutto o in parte dal PNRR/PNC a far data 1°luglio, hanno creato nella prassi notevoli ambiguità applicative da parte delle SA, RUP ed RdP, sia per la fase cognitoria di affidamento che, soprattutto, per i riflessi regolatori di fase esecutiva, quest'ultima fortemente interessata da novazioni normative previste dal D.lgs. 36/2023

#### Opzione scelta

##### ➤ Non accolta

Più che sul quadro normativo dopo il 1° luglio 2023, l'osservazione sembra una valutazione sul nuovo sistema di trasparenza introdotto dal d.lgs. 36/2023.

In ogni caso, quella descritta nell'Aggiornamento è la posizione attuale che l'Autorità ha espresso anche in altre sedi.

**5.2.6.** Le prescrizioni risultano particolarmente complesse e frutto di stratificazioni di previsioni, anche non a carattere normativo. In tale contesto non è stata una scelta felice quella di individuare come "campione" la verifica sul rispetto degli obblighi in materia di contratti pubblici. (**Presidente dell'Associazione di categoria articolo 97**).

#### Opzione scelta

##### ➤ Non accolta

L'osservazione sembra riguardare non tanto l'Aggiornamento al PNA quanto le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza.

**5.2.7.** Tutti i dipendenti coinvolti nelle procedure di gara hanno già rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi al momento dell'assegnazione all'ufficio. In un'ottica di semplificazione si reputa eccessiva la richiesta di alcuni dati indicati nei modelli di autodichiarazione previsti dal PNA 2022 (in particolare nella macro-area Attività professionale e lavorativa pregressa), in quanto non riguardanti le procedure di gara, ma riferiti perlopiù a dichiarazioni da rendere una tantum al momento della presa di servizio.

Come segnalato dalla nostra Centrale di Committenza Regionale, sarebbe preferibile evitare di obbligare i medesimi soggetti a rendere plurime dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente identico, in quanto ogni forma di appesantimento del procedimento sembra non in linea con l'art 16 del D.Lgs 36/2023 e con la Relazione illustrativa al nuovo codice degli appalti che - in particolare - sul comma 2 dell'art. 16 recita: "In coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, ... la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro." mentre per il comma 3 dell'art. 16 afferma che: *" ... i doveri del soggetto che versa in conflitto di interessi, ossia darne comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e dalla fase di esecuzione".*

Per tale motivo, per ragioni di semplificazione e di non aggravio del procedimento, si propone di considerare assolto l'obbligo dichiarativo anche laddove, in luogo delle dichiarazioni complete e analitiche, sia rilasciata per ogni nuova gara una dichiarazione meramente "confermativa" ovvero in cui si confermi integralmente il contenuto di una dichiarazione precedente (identificabile in maniera certa, per es. con data ed estremi di protocollo) e si dichiari l'assenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini del conflitto di interessi nell'ambito della nuova procedura e verso i suoi concorrenti (**RPCT Regione autonoma della Sardegna**).

#### **Opzione scelta**

##### **➤ Non accolta**

Ad oggi l'Autorità non può che confermare quanto detto nel PNA 2022 circa la gestione del conflitto di interessi. L'Autorità si riserva di valutare un'eventuale futura revisione degli indirizzi ANAC atteso che con l'Aggiornamento 2023 al PNA si è solo intervenuti su questioni relative a rischi e misure che interessano gli affidamenti e la trasparenza.

### **5.3 Profili di prevenzione e nuovo codice**

**5.3.1.** Le misure di prevenzione risultano ancora obsolete e persino inefficaci. A titolo di esempio, l'articolo 35-bis del TUPI non trova strumenti che ne consentano l'effettiva attuazione, attesa l'impossibilità di avere cognizione delle condanne non definitive. Inoltre è particolarmente pericoloso limitare l'inconferibilità ai soli reati contro la PA, senza prevedere anche i reati per i quali è prevista l'incapacità a contrattare (**Presidente dell'Associazione di categoria articolo 97**).

#### **Opzione scelta**

##### **➤ Non accolta**

Si fa presente che le misure suggerite dall'Autorità nell'Aggiornamento 2023 del PNA rappresentano una mera esemplificazione. Resta nell'autonomia di ogni S.A. prevedere diverse e ulteriori misure. Si osserva, inoltre, che alcune fattispecie sono già disciplinate da norme, come nel caso dell'art. 35-bis TUPI citato dall'osservante sulla formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

### **5.4 Esemplificazione di rischi corruttivi e di misure di contenimento alla luce del nuovo quadro normativo**

**5.4.1** Alcuni osservano che l'elencazione dei rischi e delle misure è chiara ed esaustiva, ma chiedono che venga integrata con l'istituto subappalto considerando, in particolare, il c.d. subappalto a cascata previsto dal d.lgs. n. 36/2016, oltre che con la gestione delle riserve (**Dirigente responsabile Risorse Umane dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna**).

#### **Opzione scelta**

##### **➤ Non accolta**

Il tema del subappalto a cascata è certamente rilevante. Tuttavia, l'Autorità ha inteso formulare un primo riferimento alla materia, riservandosi di formulare più articolate indicazioni di rischi e misure in successive edizioni del PNA, sulla base delle concrete esperienze applicative, anche tenendo conto che lo scopo del presente Aggiornamento è quello di apportare alcune prime, limitate e puntuali revisioni al PNA 2022, alla luce della nuova normativa.

**5.4.2** Nei comuni medio-piccoli si accentrano tutti i servizi su un'area, ma la legge non pone divieti a questo. es. lavori pubblici edilizia urbanistica rifiuti paesaggio ambiente SUAP e sicurezza del personale in unico responsabile (**dipendente pubblico di un comune**).

*Opzione scelta*

➤ *Non accolta*

Il profilo segnalato è certamente rilevante e potrà essere valutato dall'Autorità in occasione di eventuali approfondimenti settoriali. Giova comunque evidenziare che per alcuni ambiti specifici, quali rifiuti e governo del territorio, l'Autorità ha già fornito nel corso degli anni indicazioni per il trattamento dei rischi e descritto alcune possibili misure di prevenzione della corruzione. Ci si riferisce, in particolare, all'Aggiornamento 2018 al PNA, parte speciale III - GESTIONE DEI RIFIUTI e al PNA 2016, parte speciale IV - GOVERNO DEL TERRITORIO cui si rinvia.

**5.4.3.** L'elencazione contenuta nell'Allegato 1) è ridondante e la numerosità delle domande non favorisce una compilazione corretta e focalizzata sugli aspetti di maggiore rilievo. È necessario, in considerazione della numerosità delle prescrizioni concentrare le misure al rispetto delle norme, senza però limitarsi al "tacere". Esistono infatti ambiti che sfuggono al controllo (entrate tributarie, proventi di servizi, urbanistica) o la cui manifestazione corruttiva consiste nella "inerzia". Pertanto, è necessario introdurre misure riferite alla completezza delle azioni previste (**Presidente dell'Associazione di categoria articolo 97**).

*Opzione scelta*

➤ *Parzialmente accolta*

L'elencazione fatta alla Tabella 1) dell'Aggiornamento è da intendersi come meramente esemplificativa. L'Autorità ha infatti ritenuto opportuno elaborare un primo, limitato, Aggiornamento del PNA 2022 e si riserva, a seguito di un'adeguata sperimentazione sull'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, di adeguare le tipologie di eventi rischiosi e le connesse misure di prevenzione, anche eventualmente con riferimento ad ambiti ulteriori rispetto a quello dei contratti pubblici. Si rappresenta comunque che l'Autorità ha già dedicato alcuni approfondimenti agli ambiti richiamati dall'osservante. Si pensi a quanto detto nell'Aggiornamento 2018 al PNA nell'approfondimento I - AGENZIE FISCALI (ad es. il § 2.7. sulle Commissioni tributarie) o per l'urbanistica al PNA 2016, parte speciale IV - GOVERNO DEL TERRITORIO cui si rinvia.

**5.4.4.** Si propone di:

- integrare la Tabella 2 - Tipologie misure con ulteriori MISURE DI RESPONSABILIZZAZIONE (es: obblighi dichiarativi volti a rendere i soggetti consapevolmente responsabili dei propri comportamenti);
- modificare "misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale" con la dicitura più generale MISURE DI ORGANIZZAZIONE (es: ottimizzazione dell'ordinamento strutturale e funzionale degli uffici, rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale) (**RPCT Regione autonoma della Sardegna**).

*Opzione scelta*

➤ *Non accolta*

Quanto all'osservazione inerente all'inserimento di ulteriori misure di responsabilizzazione (es: obblighi dichiarativi volti a rendere i soggetti consapevolmente responsabili dei propri comportamenti) si precisa che le misure suggerite potranno essere inserite dalle SA nei propri codici di comportamento.

➤ *Accolta*

L'osservazione inerente l'uso della dicitura più generale misure di organizzazione è condivisibile e la Tabella 2 dell'Aggiornamento è stata integrata nel senso proposto dall'osservante.

**5.4.5.** Si ritiene non sia chiaro come si svolgano i maggiori controlli relativi alla fase di esecuzione dei contratti oggetto di verifica a campione (**RPCT Giunta Regionale - Regione Toscana**)

*Opzione scelta*

➤ *Accolta*

Si precisa che le indicazioni contenute nella Tabella 1) sono dei meri suggerimenti. Resta ferma l'autonomia delle S.A nell'organizzazione dei controlli sulla fase esecutiva, che dovranno comunque avvenire nel rispetto del codice dei contratti e dei principi comunitari. Considerato il chiarimento richiesto, la Tabella 1) è stata pertanto integrata in diversi



punti con alcuni ulteriori esempi di verifiche, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi.

## 5.5 Quale regime di trasparenza applicare

**5.5.1.** In merito alla pubblicazione in apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*” delle informazioni inviate alla BDNCP:

- alcuni chiedono chiarimenti circa le modalità in cui deve avvenire il collegamento ipertestuale alla BDNCP (ad esempio se si tratta di un unico link o di un link da inserire in ciascuna scheda relativa ai singoli CIG ove confluiranno i dati di cui alla delibera n. 264/2023 (SG Comune di Alcamo, Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, RPCT Giunta Regionale -Regione Toscana).

- altri suggeriscono l'erogazione di un servizio da parte della stessa Banca Dati per la restituzione del "permalink" relativo alla procedura di interesse, identificata tramite CIG. In altre parole si richiede la possibilità di automatizzare la creazione dei link dalla sezione “*Amministrazione Trasparente*” del singolo Ente verso la BDNCP, con interrogazione tramite CIG per il reperimento del "permalink"(analista funzionale presso una società del Gruppo Finmatica spa).

### Opzione scelta

#### ➤ Parzialmente accolta

Nel comunicato che l'Autorità ha adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, ANAC ha precisato che indicherà sul portale Dati Aperti il link tramite il quale le SA e gli enti concedenti potranno accedere alla BDNCP per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici.

**5.5.2.** L'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 è abrogato a far data dal 1/7/2023 e non può essere menzionato (dipendente pubblico).

### Opzione scelta

#### ➤ Non accolta

Per assicurare la trasparenza di dati estremamente importanti quali quelli del comma 32 (confluiti nell'art. 28, co. 3) si è ritenuto opportuno prevedere che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati entro o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 rimane ferma la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 - contenuto minimo della trasparenza del ciclo di vita dei contratti- da assolvere nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” sotto sezione 1° livello - bandi di gara e contratti. È stata, invece, esclusa la trasmissione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e la comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

**5.5.3.** Un soggetto (che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dei dati personali) osserva che il nuovo sistema di trasparenza prospettato dall'impiego della BDNCP rappresenterà indubbiamente un efficientamento sostanziale, fatti salvi gli adempimenti che non transiteranno da piattaforma ANAC e riportati nell'Allegato 1 della Delibera n. 264/2023, i quali se fossero stati convogliati in un unico strumento digitale, avrebbero sicuramente agevolato materialmente la finalità di trasparenza istituzionale richiesta.

### Opzione scelta

#### ➤ Non Accolta

L'osservazione riguarda non tanto il PNA quanto l'assetto della trasparenza previsto dal legislatore che ha comunque mantenuto l'obbligo di pubblicare alcuni dati e documenti in “*Amministrazione trasparente*”, come precisati da ANAC nell'Allegato 1) alla delibera n. 264/2023 e successivi aggiornamenti. Detti documenti sono stati individuati all'esito di una attenta analisi dei dati già presenti in BDNCP al fine di minimizzare per le S.A. la pubblicazione in AT.

**5.5.4.** Alcuni osservano che l'esame del nuovo regime di trasparenza del ciclo di vita dei contratti pubblici risulta esaustivo dal punto di vista della ricostruzione giuridica, evidenziando il regime del doppio binario a seconda che i dati siano oggetto di comunicazione alla BDNCP o di mero obbligo di pubblicazione. Tuttavia, dal punto di vista pratico/operativo, non è chiaro se la tabella allegato 9 al PNA 2022 risulta superata dal 1° gennaio 2024, non tanto con riguardo alla ricognizione degli obblighi di pubblicazione (che si rinvergono dall'art. 10 della delibera 261/2023 e dall'allegato 1 alla delibera

264/2023), quanto sulle modalità di costruzione dell'albero della trasparenza nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

Sarebbe opportuno che il PNA 2023 riportasse in un'apposita tabella la struttura della sotto-sezione "bandi di gara e contratti" vigente dl 1° gennaio 2024 (**Ufficio di staff del RPCT dell'Università degli studi di Firenze, SG comune di Alcamo**).

#### Opzione scelta

##### ➤ Accolta

Per quanto riguarda le valutazioni sull'allegato 9 e il suo superamento da gennaio 2024 si precisa che tale allegato non rappresenta più un riferimento per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024. Per questi, l'allegato 1 alla delibera 264/2023 come di recente aggiornato - cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia - contiene una lista aggiornata degli obblighi di pubblicazione da intendersi assolti nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

La trasparenza continua ad essere assolta dall'allegato 9) solo per i contratti con bandi e avvisi pubblicati entro o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Quanto all'osservazione circa le modalità di costruzione dell'albero della trasparenza nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", da intendersi come tabella rappresentativa della struttura della sotto-sezione citata, si rappresenta che la stessa è contenuta nell'allegato 1) alla delibera ANAC n. 264/2023 e successivi aggiornamenti.

**5.5.5.** In relazione ai diversi regimi di pubblicazione dei contratti con bandi e avvisi rientranti nella lettera a), nella lettera b) e nella lettera c) si chiede di conoscere la data a partire dalla quale tali contratti rientrano nel regime di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022. Considerato che con il comunicato del 11-01-2023 codesta Autorità ha informato le amministrazioni pubbliche che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e l'invio dei dati riguardanti il 2022, tenuto conto che l'allegato 9 è stato introdotto con delibera del 17/01/2023 e che il d.lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 01/04/2023, si ritiene opportuno precisare la data a partire dalla quale sia necessario adottare il nuovo regime di pubblicazione con le modalità introdotte dal citato allegato 9, ossia con riferimento ai bandi di gara pubblicati a partire da 01/04/2023 o a quelli pubblicati a partire dal 01/01/2023 (**RPCT Agenzia delle Entrate**).

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta.

Nell'Aggiornamento 2023 al PNA al § 5.1. si è precisato che: "Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 disciplinati dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", continua ad essere assolta secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022.

Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023, ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, si precisa che l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, un comunicato cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza per questa tipologia di contratti.

**5.5.6.** Un soggetto (che non ha prestato il consenso alla pubblicazione dei dati personali) rappresenta che non si comprende la modalità di pubblicazione in BDNCP e richiede che ANAC informi sui passaggi necessari per l'accreditamento delle piattaforme.

#### Opzione scelta

##### ➤ Accolta

Nel comunicato che l'Autorità ha adottato d'intesa con il MIT, di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, ANAC ha precisato che indicherà sul portale Dati Aperti il link tramite il quale le S.A. e gli enti concedenti potranno accedere alla BDNCP per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici.

**5.5.7.** La trasparenza, per essere efficace e funzionale, deve essere organizzata "per contratto" (CIG O CUP) e non per singolo adempimento. Ciò consente maggiore comprensione del procedimento, migliore comprensibilità delle scelte adottate e cognizione sugli esiti conseguiti, oltre a una visione complessiva dell'intero processo (**Presidente associazione art. 97**).

#### Opzione scelta

➤ **Accolta**

L'osservazione non risulta chiara, ma sembra comunque dar conto dell'attuale impostazione della trasparenza sui contratti delineata nell'Aggiornamento PNA 2023. Per i contratti viene infatti raccomandata la trasparenza di tutti gli atti e le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti dall'avvio della procedura alla conclusione. Sono quindi elencati, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali.

**5.5.8.** Data l'evoluzione del quadro normativo relativo alle pubblicazioni in *Amministrazione trasparente* della sezione "Bandi di gara e contratti", si ritiene opportuno la predisposizione di un allegato al PNA 2023 che individui tutti gli obblighi di pubblicazione a valere dal 1/1/2024 (superando così l'allegato 9 del PNA 2022):

- sia quelli da soddisfare tramite la prevista interoperabilità fra i sistemi e quindi mediante rinvio alla BDNCP (ai sensi del nuovo codice degli appalti e della Delibera 261/2023);
- sia quelli da soddisfare tramite pubblicazione diretta da parte delle singole amministrazioni (cfr. Allegato 1 Delibera 264/2023).

Ciò al fine di garantire una maggiore chiarezza e la necessaria omogeneità di approccio da parte di tutte le amministrazioni nell'articolazione delle responsabilità, dei tempi e dei processi organizzativi indispensabili per garantire la correttezza degli adempimenti (**OIV Regione Emilia Romagna**).

**Opzione scelta**

➤ **Accolta.**

L'allegato 1) alla delibera 264/2023 - cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia per gli affidamenti avviati dal 1.1.2024 (data di entrata in vigore della digitalizzazione) - contiene una lista aggiornata degli obblighi di pubblicazione da intendersi assolti in "*Amministrazione Trasparente*" nella sezione di primo livello "*Bandi di gara e contratti*". Per gli altri dati e informazione la trasparenza è assolta tramite trasmissione in BDNCP per il tramite di PCP. Si rinvia alla delibera 261/2023, invece, per quanto concerne i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale

**5.5.9** Si ritiene che debba essere prevista la possibilità di trasmettere tutti i dati solo ed esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (dunque non più su A.T. del Ente Locale - delibera ANAC 264/2023 All.1) in omaggio del principio *once only* per evitare confusione agli operatori ed agevolare il cittadino per la consultazione (**SG/RPCT Comune di Genzano di Roma**). Altri, con riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicato dopo il 1° gennaio 2024, e in particolare rispetto alla seguente formulazione contenuta nell'Aggiornamento 2023 al PNA "*Le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023, che acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Nella già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023, Allegato 1) sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente" osservano che non si comprende perché alcuni dei documenti previsti dall'Allegato 1 della Deliberazione 264 (es: la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti) non vengano fatti rientrare all'interno della procedura di gara, dato che vengono gestiti da quest'ultima e pertanto i relativi dati e informazioni rientrare fra quelli soggetti ad obbligo di trasmissione alla BDNC. La disposizione non è coerente con il principio once-only (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**).*

**Opzione scelta**

➤ **Non accolta**

La trasparenza in materia è assolta mediante trasmissione alla BDNCP, per il tramite della Piattaforma contratti pubblici (PCP), di dati e informazioni come elencati all'art.10 della delibera 261/2023 cui si rinvia. Tuttavia, va considerato che la citata BD non rende disponibili documenti e atti, ma solo informazioni e dati, per cui molti documenti (si pensi ad es. ai CV dei componenti delle commissioni giudicatrici o agli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza) sarebbero del tutto non visibili, con la conseguenza che si potrebbero perdere informazioni rilevanti.

Pertanto, nell'allegato 1 alla delibera ANAC 264/2023 cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia, per gli affidamenti avviati dal 1.1.2024 (data di entrata in vigore della digitalizzazione), è stata prevista una lista aggiornata dei dati e documenti da pubblicare nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" sottosezione di primo livello "*Bandi di gara e contratti*".

Tale sistema è coerente il principio *once-only*, in quanto non dà luogo ad alcuna duplicazione delle pubblicazioni. Resta fermo, in ogni caso, come precisato nell'Allegato 1) alla delibera 264/2023 che ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.

**5.5.10.** La lettura del combinato disposto delle delibere 261/2023 e 264/2023 (ma anche 263/2023), nonché dei relativi artt. del Codice, dovrebbe fornire l'elenco di quanto è necessario pubblicare da gennaio 2024. Tuttavia, effettuando un raffronto tra le norme, emergono alcuni elementi di dubbio in quanto parrebbe non sussistere un rapporto biunivoco tra tali documenti; per esempio, l'elenco di cui alla Delibera ANAC n. 264/2023, che indica quanto dovrà essere pubblicato sui siti istituzionali, e dunque non verrà trasferito alla BDNCP di ANAC tramite piattaforme, non menziona il resoconto della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del contratto invece previsto dall'art. 28 del Nuovo Codice, o ancora i verbali delle commissioni di gara, elencati nell'allegato 9 al PNA 2022 e oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 c. 1 del vecchio Codice parrebbero non essere più oggetto di pubblicazione a partire da gennaio, in quanto non inseriti in alcun elenco previsto dalle citate determinazioni. Si ritiene pertanto opportuno un chiarimento sul punto (**Segretario Generale ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, (Responsabile ufficio di supporto al RPCT dell'Università di Verona).**

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta

Sebbene l'art. 28 secondo periodo del d.lgs. 36/2023 disponga la pubblicazione in AT, tra gli altri, dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione - trattandosi di dati che fanno parte del flusso previsto per i dati sull'esecuzione acquisiti in BDNCP - in una prospettiva di semplificazione e alleggerimento delle amministrazioni, la pubblicazione si ritiene assolta con la comunicazione alla BDNCP tramite la Piattaforma Contratti Pubblici.

Per tale ragione tali documenti non sono stati inseriti nell'Allegato 1) alla delibera 264/2023. Le SA e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", un collegamento ipertestuale che rinvia a tali dati secondo le indicazioni di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice (delibera 261/2023).

Con riferimento ai verbali di gara, giova osservare che l'art. 82 d.lgs. 36/2023 non li annovera tra i documenti di gara. I verbali di gara sono, invece, indicati all'art. 36, co. 1 del nuovo codice riguardante l'accesso. Sulla base di tale previsione, si ritiene quindi che i verbali non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria in AT e che siano disponibili solo a seguito di istanza di accesso.

**5.5.11.** Un altro dubbio riguarda i contenuti dei singoli obblighi; per esempio, con riferimento ai programmi triennali per gli acquisti, la cui pubblicazione è prevista dalla Delibera ANAC 261/2023 attraverso la BDNCP, parrebbe non più necessaria la pubblicazione della Comunicazione della mancata redazione, invece prevista dall'allegato 9 al PNA 2022, "a parità di nomenclatura dell'obbligo", analogo dubbio sorge per le delibere a contrarre. Sarebbe utile avere maggiore chiarezza nella definizione degli adempimenti e dei contenuti, eventualmente anche ipotizzando, se possibile, l'emanazione di un unico elenco contenente tutti gli adempimenti relativi alla Trasparenza e le relative modalità di pubblicazione, al pari dell'allegato A) al d.lgs. 33/2013 o dell'allegato 1) alla Delib. ANAC 1134/2017 o anche all'allegato 9 al PNA 2022. (**Segretario Generale ANFIR (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali).**

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta

L'allegato 1) alla delibera n. 264/2023 e successivi aggiornamenti - cui lo stesso § 5.1 dell'Aggiornamento 2023 al PNA rinvia per gli affidamenti avviati dal 1.1.2024 (quando entra in vigore la digitalizzazione) - contiene già una lista unica e aggiornata dei dati e documenti da pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" nella sezione di primo livello bandi di

gara e contratti. Per gli altri dati e informazione fa fede la trasmissione in BDNCP per il tramite della Piattaforma contratti pubblici (PCP).

Nel merito dell'osservazione si precisa che:

- con riferimento ai programmi triennali per gli acquisti, si è valutato di prevedere in *“Amministrazione Trasparente”* solo la pubblicazione della comunicazione sia della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori che della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.

Ciò al fine di garantire al cittadino la conoscenza almeno di questi dati.

Si precisa inoltre che la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, continuerà ad essere effettuata mediante la trasmissione dei relativi dati alla piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 223, comma 10 del Codice. Saranno quindi mantenute, anche dopo il 31/12/2023, le modalità di comunicazione in essere, dal momento che la piattaforma SCP è conforme alla disciplina di cui all'articolo 26 del Codice ed è da considerarsi inclusa nell'ambito dell'ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 22, co. 1.

- la delibera a contrarre è inclusa tra i documenti di gara che ai sensi degli artt. 82 e 85, co. 4 le SA e gli enti concedenti pubblicano in *“Amministrazione Trasparente”* e come tale inserita nell'allegato 1) alla delibera 264/2023.

**5.5.12.** Con riferimento al collegamento con la BDNCP sono pervenute le seguenti osservazioni (**Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, RPCT Giunta Regionale -Regione Toscana, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

- 1) Con riferimento alla previsione contenuta nel PNA secondo cui per assolvere agli obblighi di pubblicazione le S.A. assicurano *“l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP”* si chiede di chiarire se qualora la S.A. abbia utilizzato più PAD per garantire il ciclo di vita dei contratti, la BDNCP consente di segnalare più link ove consultare le informazioni relative ad una procedura.

#### **Opzione scelta**

##### **➤ Parzialmente accolta**

Nel comunicato che l'Autorità ha adottato d'intesa con il MIT, di cui alla Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, ANAC ha precisato che indicherà sul portale Dati Aperti il link tramite il quale le S.A. e gli enti concedenti potranno accedere alla BDNCP per assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati sui contratti pubblici.

- 2) Rispetto alla precisazione che segue: *“Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione”* è stato osservato che:
  - a) Non si comprende questa disposizione per il fatto che la Deliberazione 261/2023 al c. 10.8 dispone che la trasmissione a BDNCP “dei dati e delle informazioni” di cui al punto 10.1 assolve agli obblighi in materia di trasparenza, non facendo menzione degli atti. Atti invece richiamati nel secondo periodo dello stesso punto 10.8 con riferimento a quelli per i quali si applica il punto 3.4 del provvedimento di cui all'articolo 28 del codice.
  - b) Da nessuna parte viene specificato l'elenco puntuale di atti che dovrebbero essere oggetto di trasparenza (anche tramite comunicazione a BDNCP dei relativi dati e informazioni) in analogia a quanto previsto dall'Allegato 9 al PNA 2022, la cui vigenza, secondo quanto indicato in premessa, scadrà al 31/12/2023. Come da osservazione precedente, si chiede se debba intendersi sostituito dal contenuto dell'allegato alla delibera 264/2023 e da quanto sarà reso disponibile (come dati e informazioni contenute nei tracciati) nelle specifiche tecniche di cui al punto 10.2 della delibera 261/2023.

#### **Opzione scelta**

##### **➤ Accolta**

L'osservazione contenuta nella lett. a) è stata accolta eliminando nel testo dell'Aggiornamento PNA il riferimento agli atti e ai documenti come oggetto di acquisizione in BDNCP. Quanto all'elenco puntuale di atti che dovrebbero essere oggetto di trasparenza, si rinvia all'Allegato 1) della delibera ANAC 264/2023.

#### Opzione scelta

##### ➤ Non Accolta

Con riferimento all'osservazione di cui alla lett. b), si precisa che l'elenco dei dati, informazioni e documenti relativi a procedure avviate a partire dal 1.1.2024 e la cui trasparenza è assolta in AT è contenuto nel nuovo Allegato 1) alla delibera 264/2023 cui si rinvia.

- 3) Rispetto al seguente periodo *“con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023”* si osserva che:
- a) a seguito di questa disposizione dovrebbe essere modificata la sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016, mantenendo l'elencazione dei soli documenti o atti attualmente previsti;
  - b) non si comprende perché alcuni dei documenti previsti dall'Allegato 1 della Deliberazione 264 (es: la composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti) non vengano fatti rientrare all'interno della procedura di gara, dato che vengono gestiti da quest'ultima e pertanto i relativi dati e informazioni sono presenti nel fascicolo di gara. La previsione della pubblicazione alla sezione AT della stazione appaltante risulta essere una duplicazione e quindi viene meno l'applicazione del principio *once-only*.

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta

Circa l'osservazione di cui alla lett. a) l'Autorità si riserva di valutare una possibile futura revisione dell'Allegato 1) alla delibera 1310/2016.

##### ➤ Parzialmente accolta

Con riferimento all'osservazione di cui alla lett. b) si premette che la stessa non sembra essere formulata in modo molto chiaro. Ciò posto, si rappresenta che i dati cui si fa riferimento sono oggetto di uno specifico obbligo di pubblicazione in AT e sono dati che attengono ad ogni singola procedura e nello specifico alla fase dell'affidamento. Per tale ragione sono stati inseriti nell'allegato 1) nella sua nuova formulazione nella *Fase dell'affidamento*. Resta fermo che ove i dati da pubblicare siano disponibili nelle Piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25, d.lgs. 36/2023) ed accessibili a chiunque senza limitazioni, la pubblicazione è assolta mediante l'inserimento in AT di un link che rinvia direttamente ai dati delle piattaforme, nel pieno rispetto del principio del *once-only*.

I dati sono pubblicati nel rispetto dei criteri di qualità delle informazioni (art. 6, d.lgs. 33/2013) e per 5 anni (art. 8, co. 3). Laddove le piattaforme non soddisfino tale ultimo requisito le S.A. assicurano, sino alla scadenza dei 5 anni, la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione *“Amministrazione trasparente”*.

**5.5.13** Con riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicati entro il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 nell'Aggiornamento 2023 si è osservato quanto segue (**Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, RPCT Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

- a) nell'aggiornamento 2023 al PNA si è precisato che rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.  
Al riguardo non si comprende in quale modalità alternativa effettuare la pubblicazione dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, se non tramite le tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto così come sinora avvenuto. Nei fatti si sta obbligando le SA a ricorrere allo stesso strumento della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 abrogato dal nuovo Codice del quale solo non viene richiesta la pubblicazione ad ANAC e la URL. Anche per i contratti con



- CIG il monitoraggio tramite le schede SIMOG non copre tutti i dati richiesti (come ad esempio l'elenco dei partecipanti o i pagamenti al di sotto dei 500mila €) e resi disponibili dagli Open Data di Anac.
- b) si ritiene che per evitare duplicazioni di attività o inserimento di informazioni parziali, le pubblicazioni per le procedure attivate prima del 01.01.2024 dovrebbero continuare ad avvenire con le modalità previste dall'Allegato 9 del PNA 2022. In proposito la BDNCP non recepisce dati pubblicati prima del 01.01.2024 per derivazione dalla PCP che a sua volta si interfaccia con le PAD. Non è possibile applicare i flussi previsti dalle schede PCP alle procedure pubblicate prima del 1.1.2024.
  - c) La consultazione dei dati sotto doppio regime di trasparenza risulterebbe estremamente complessa per le SA e di difficile leggibilità da parte del cittadino.

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta

Con riferimento all'osservazione di cui alla lett. a) si precisa che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 l'Autorità, in una logica di semplificazione e per adeguarsi ai contenuti dell'art. 28 co. 3 del d.lgs. 36/2023, ha stabilito che la pubblicazione tempestiva dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 - contenuto minimo della trasparenza- vada assolta per ogni procedura di gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 1° livello "Bandi di gara e contratti".

È stata invece esclusa la trasmissione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e la comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Per le procedure con CIG rilasciato da SIMOG, di cui chiede l'osservante, avviate fino al 31/12/2023 assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023 e non concluse entro il 31/12/2023, si precisa che l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, un comunicato, cui si rinvia e in cui sono elencati i dati che restano oggetto di pubblicazione in AT.

Circa l'osservazione di cui alla lett. b) si rappresenta che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati entro o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 disciplinati dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione "Bandi di gara e contratti", già avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9 al PNA 2022. Per le procedure avviate fino al 31/12/2023 assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023 e non ancora concluse alla data del 31/12/2023, la trasparenza è invece assolta alla luce delle indicazioni fornite da Anac d'intesa con MIT nel comunicato cui sopra si è fatto cenno.

Quanto infine all'osservazione di cui alla lett. c), si fa presente che la nuova versione dell'aggiornamento 2023 al PNA non contempla più doppi regimi di trasparenza e prevede unicamente tre possibili ipotesi ad ognuna delle quali è fatto corrispondere un solo e unico regime di trasparenza.

**5.5.14** Con riguardo ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima e dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto. A tal riguardo si è osservato che (Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano):

- a) anche in questo caso si riscontra la mancanza di indicazioni su una modalità di pubblicazione alternativa a quella dell'elenco di cui all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 abrogato dal nuovo Codice e non si comprende in quale modalità alternativa effettuare la pubblicazione dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, se non tramite le tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto così come sinora avvenuto.

#### Opzione scelta

##### ➤ Non accolta

Con riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, nell'Aggiornamento 2023 al PNA (cfr. § 5.1. lett. b)) si fa ora riferimento al comunicato adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 da ANAC d'intesa con MIT, cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Per quanto concerne invece i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023, l'Autorità, in una logica di semplificazione e per adeguarsi ai contenuti dell'art. 28 co. 3 del d.lgs. 36/2023, nell'Aggiornamento 2023 al PNA (cfr. § 5.1. lett. a)) ha confermato la pubblicazione tempestiva dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012 - contenuto minimo della trasparenza - da assolvere per ogni procedura di gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti". E' stata invece esclusa la trasmissione delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e la comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

**5.5.15** Rispetto alla seguente formulazione contenuta nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 *"Dal 1° gennaio 2024, la pubblicazione dei dati attinenti allo stato della procedura/contratto avviene invece mediante invio alla BDNCP e la pubblicazione in AT in conformità con quanto previsto agli artt. 19 e ss. gg. del nuovo codice e nei relativi regolamenti attuativi di ANAC. Ci si riferisce sia alla delibera n. 261 del 20 giugno 2023 che attiene ai dati da comunicare alla BDNCP sia alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno e al suo allegato che elenca i dati, i documenti e le informazioni che, invece, non vanno trasmessi in BDNCP ma la cui pubblicazione va assolta soltanto in AT"* si osserva che (Itaca-istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti pubblici e la sostenibilità ambientale- organo tecnico della Conferenza delle Regioni, Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano):

- a) la parte tecnica di ANAC ha dichiarato e in più occasioni ribadito che, a partire dal 01.01.2024 PCP, e quindi BDNCP, riceveranno esclusivamente informazioni relative a procedure indette a partire dal 01.01.2024 e non quelle partite anteriormente a tale data. La disposizione risulta quindi essere non applicabile.
- b) Di fatto si legge in questa disposizione una specificazione della decorrenza dell'efficacia della delibera 261/2023, nell'art.13 della stessa indicata a partire dal 1/1/2024 in quanto la si estende, successivamente a tale data, anche alle procedure già avviate. Conseguentemente si dovrebbe intendere che tale estensione debba valere anche per i dati e le informazioni da trasmettere a BDNCP ma non rientranti nell'ambito della trasparenza.
- c) Anche qualora la parte tecnica di ANAC consentisse a BDNCP di ricevere dati e informazioni per procedure avviate antecedentemente al 01/01/2024 si rappresenta che la SA, per adempiere, sarebbe costretta a replicare in una piattaforma certificata la procedura già avviata con altre modalità o con diversa piattaforma (si pensi al caso di gara non aggiudicata)
- d) In sostanza la pubblicazione della trasparenza per le procedure partite prima del 01.01.2024 dovrebbe continuare ad avvenire con le modalità previste dall'Allegato 9 del PNA 2022.

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta

L'osservazione di cui alla lett. a) risulta condivisibile. Le fattispecie che erano state previste nel § 5.1. sono state ridotte e per ognuna di queste è stato descritto uno specifico regime di trasparenza (sono stati in altri termini eliminati i riferimenti ai "doppi regimi"). Nell'Allegato 1) aggiornato della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 sono precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente". Per tutti gli altri dati e informazioni la pubblicazione è assolta dalla trasmissione a BDNCP tramite PNC.

##### ➤ Accolta

L'osservazione di cui alla lett. b), è accolta e è stato eliminato il riferimento alla decorrenza dell'efficacia della delibera 261/2023.

##### ➤ Non accolta

Con riferimento all'osservazione c) per le procedure fino al 31/12/2023, assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 o al decreto legislativo n. 36/2023, e non concluse entro il 31/12/2023, si precisa che l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 un comunicato, come precisato ora nell'aggiornamento al PNA, cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza (cfr. § 5.1. lett. b)).

##### ➤ Non accolta

Infine, con riferimento all'osservazione di cui alla lett. d), si precisa che per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, l'allegato 9 al PNA 2022 non rappresenta più un valido riferimento, ma va sostituito con l'allegato 1)



alla delibera 264/2023 come di recente aggiornata. Per quanto concerne invece i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 e conclusi entro il 31 dicembre 2023 la trasparenza va ancora assolta ai sensi dell'allegato 9) PNA 2022.

**5.5.16.** La seguente formulazione contenuta nell'aggiornamento 2023 al PNA 2022 *“Giova precisare che, sebbene il nuovo Codice preveda che per i procedimenti in corso continuano ad applicarsi le previsioni del vecchio Codice, si ritiene che da queste debbano escludersi quelle sulla trasparenza di cui all'art. 29. Ciò in quanto il nuovo Codice prevede che le disposizioni sulla digitalizzazione dei contratti acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e che, in via transitoria, le disposizioni dell'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2023”* non si condivide e non si ravvisa un fondamento giuridico per sostenere che per i contratti con bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023 si applichi il vecchio codice ad eccezione dell'art.29. Il nuovo Codice, disponendo l'avvio dell'efficacia della digitalizzazione dal 1 gennaio 2024 non specifica alcunché in merito come nel caso avrebbe dovuto. Trattasi pertanto di una interpretazione forzata (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

#### Opzione scelta

##### ➤ Non accolta

Il nuovo codice (artt. 225 co. 2) prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2023.

Dal 1° gennaio 2024 entra invece in vigore la digitalizzazione e sotto il profilo trasparenza il nuovo art. 37 d.lgs. 33 che il codice ha riscritto con l'art. 224, co. 4.

Per questo motivo, nell'Aggiornamento al PNA si sono precisate le differenze intercorrenti fra i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2023 e quelli le cui procedure sono iniziate prima di questa data e ancora in corso nel 2024. L'Aggiornamento al PNA rinvia anche al comunicato ANAC MIT adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 in cui è ulteriormente chiarita la disciplina applicabile a quest'ultimo tipo di contratti.

Si evidenzia che entrambi i regimi sono volti a garantire la trasparenza dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

**5.5.17** Il doppio regime di trasparenza consentirebbe, tra l'altro, in conformità al principio dell'unico invio, la comunicazione/pubblicazione semplificata dei dati sui contratti già a partire dal 1° gennaio 2024. A tal riguardo si ritiene (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**):

- a) Non coerente con i regimi previsti. Se vengono utilizzate più piattaforme per lo svolgimento delle procedure e/o per le diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto, non viene rispettato il principio *once-only*.
- b) La BDNCP non recepisce dati pubblicati prima del 01.01.2024 per derivazione dalla PCP che a sua volta si interfaccia con le PAD. Non è possibile applicare i flussi previsti dalle schede PCP alle procedure pubblicate prima del 1.1.2024.
- c) La consultazione dei dati sotto doppio regime di trasparenza risulterebbe estremamente complessa per le SA e di difficile leggibilità da parte del cittadino.

#### Opzione scelta

##### ➤ Non Accolta

L'osservazione a) non è condivisibile. L'uso di più piattaforme per lo svolgimento delle procedure e/o per le diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto non mina il principio del *once-only*. Tale principio consente proprio l'interoperabilità tra BD e piattaforme e riduce gli oneri per le amministrazioni che possono pertanto limitarsi a inserire nella propria sezione *“Amministrazione Trasparente”* un link che rinvia in maniera diretta e immediata alla sezione delle piattaforme ove sono disponibili determinati dati e info.

##### ➤ Non Accolta

Con riferimento all'osservazione b) e ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, l'Autorità, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, un comunicato, come precisato nell'aggiornamento al PNA, cui si rinvia anche per i profili attinenti l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

##### ➤ Accolta

Con riferimento all'osservazione c) si precisa che i doppi regimi di trasparenza inizialmente previsti nell'Aggiornamento PNA posto in consultazione sono stati eliminati.

**5.5.18** Con riferimento all'elenco degli obblighi di trasparenza si osserva che non è possibile riportare i diversi regimi di trasparenza all'interno della sezione *"Amministrazione Trasparente"*, così come esposti nell'Aggiornamento PNA 2023: l'alberatura di tutta la sezione deve essere rivista. La consultazione diventerebbe molto difficoltosa e non uniforme (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**).

#### Opzione scelta

##### ➤ Accolta

La tabella rappresentativa della struttura della sotto-sezione *"Bandi di gara e contratti"* (alberatura della trasparenza dei contratti) è già contenuta nell'allegato 1) alla delibera ANAC n. 264/2023 e successive integrazioni.

**5.5.19** Si chiede conferma che fra gli obblighi di trasparenza non viene riproposto quello di cui all' Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020, ricompreso nell'all.9 al PNA 2022 ma non nelle delibere 261 e 264/2023, ed avente ad oggetto i *"Progetti di investimenti pubblici"* (Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale). Nel caso così non fosse e si intendesse riconfermare l'adempimento:

- a) Si osserva preliminarmente che l'obbligo non è stato mai disciplinato né è stato mai reso disponibile dall'Ente centrale competente alcuno schema di riferimento come era stato invero a suo tempo previsto dovesse provvedere il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria dello Stato che non vi ha mai provveduto. Si ha peraltro ragione di ritenere che poche amministrazioni assolvano a tale obbligo ricorrendo ad una libera interpretazione circa formato e contenuto di tale adempimento.
- b) Si raccomanda di riconsiderare tale obbligo anche tenendo conto dei dati e delle informazioni già rese disponibili per i CUP dalla libera consultazione resa disponibile dai vari sistemi di monitoraggio di progetti quali MOP-BDAP e ReGis. Anche per esso si dovrebbe seguire la regola che vuole indicare in AT un link che - salvo acquisizione e confluenza dei dati dai citati sistemi a BDNCP - dovrebbe indirizzare ai vari citati sistemi di MEF-RGS, DIPE o altri (**Dirigente del Sistema informativo contratti pubblici della Provincia autonoma di Bolzano**).

#### Opzione scelta

##### ➤ Parzialmente accolta

L'obbligo - previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico di cui all'art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 - è inserito nella nuova versione dell'allegato 1) alla delibera 264/2023 cui si rinvia.

Resta fermo che ove i dati e le informazioni siano comunicati ad altre piattaforme, la trasparenza è da considerarsi assolta mediante pubblicazione di un link che rinvii in maniera diretta ai dati contenuti in dette piattaforme.

**5.5.20** Nell'aggiornamento in consultazione si fa riferimento esclusivamente all'assolvimento degli obblighi mediante i due canali: 1) invio dei dati alla BDNCP; 2) pubblicazione in AT delle informazioni residuali. Non si tiene conto del fatto che il novellato art. 37 d.lgs. 33/2013, comma 2, prevede anche un TERZO CANALE: 3) invio dei dati alla BDAP *"limitatamente alla parte LAVORI"* (si fa riferimento alla BDAP-MOP gestita dal MEF).

Si chiede allora di chiarire [per la parte lavori]:

- a) se è prevista un'interoperabilità della BDAP-MOP con la BDNCP e/o con la Piattaforma Unica della Trasparenza o, in alternativa, se sia previsto un doppio regime di trasparenza, differenziato per la parte lavori;
- b) in tal caso come funzionerà la ripartizione degli oneri di invio delle stazioni appaltanti verso le due diverse Banche Dati. Al momento la BDAP-MOP restituisce solo il seguente link di consultazione dei dati inseriti (si invia come esempio quello della scrivente RAS)  
[https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X\\_Ente=80002870923](https://openbdap.rgs.mef.gov.it/BO/OpenDocument?modalita=link&docID=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&idType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=80002870923) (**RPCT Regione autonoma della Sardegna**).

#### Opzione scelta

##### ➤ Non accolta

Per quanto concerne l'interoperabilità tra le Banche Dati, il PNA non è la sede per fornire tali indicazioni. ANAC darà indicazioni sul punto in appositi provvedimenti.

**5.5.21.** Non è chiaro il motivo per cui si voglia differenziare il regime delle pubblicazioni in quattro tipologie, dato che il testo in consultazione propone sostanzialmente due regimi di pubblicazione secondo una sorta di principio del “*tempus regit actum*”: gli atti emanati fino al 31/12/2023 seguono l'art. 29 d.lgs. 50/2016 alla luce dell'allegato 9 PNA 2022 mentre quelli emanati successivamente seguono il nuovo regime degli artt. 19 e ss. D.lgs., 36/2023 e delle Delibere 261 e 264 del 20 giugno 2023 (RPCT Regione autonoma della Sardegna).

#### **Opzione scelta**

##### **➤ Accolta**

La nuova versione dell'Aggiornamento 2023 al PNA reca tre regimi, cui si rinvia (cfr. § 5.1. dell'Aggiornamento PNA)